

COMUNE DI VISSO

Verbale del Revisore unico dei Conti

Verbale n. 6

L'anno Duemila diciannove il giorno 12 del mese di luglio, la sottoscritta Dott.ssa Marianna Paris, organo di revisione economico-finanziaria del Comune intestato, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11.5.2019, procede preliminarmente all'esame della seguente documentazione, inviata per mail dagli uffici dell'ente e reperita dall'albo pretorio on line dello stesso, finalizzata alla redazione del parere relativo alla modifica del piano triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2019/2021:

- Proposta di delibera di giunta comunale n.100 del 12.7.2019 "modifica del piano triennale del fabbisogno di personale. Triennio 2019/2021;
- Delibera di giunta comunale n.28 del 12.3.2019 "adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021";
- Parere del revisore dei conti di cui al verbale n.1 del 11.3.2019 sull'adozione del piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021;

VISTO

- l'art. 19, c. 8 L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che *<8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate>>*;
- l'art.39 comma 1 della legge 27/12/1997 n.449 il quale stabilisce che *< Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482>*;
- l'art.91 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone che *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del*

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

- l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e integrato dall'art. 3 c. 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla L.144/2014 < *gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le limitazioni previste non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009*>;
- la proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 12.7.2019 con la quale si intende modificare il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, procedendo all'assunzione dall'esterno a tempo determinato di un operaio mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
- la delibera n. 28 del 12.3.2019 di adozione del piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021;
- il parere n.1 del 11.3.2019 del revisore dei conti Rag. Luana Mancinelli con il quale si accerta che l'atto di programmazione di fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n.448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n.296/2006.

Il Revisore, verificato il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile del responsabile dell'area contabile amministrativa, provvede:

- a verificare che l'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi si ispira anche al principio del contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- a verificare che la spesa prevista inerente il lavoro flessibile per l'anno 2019 pari ad euro 7.093,43, risulta inferiore rispetto all'anno 2009 pari ad euro 32.177,00 comportando una riduzione di euro 25.083,57;

- a verificare che gli importi della spesa di personale flessibile siano effettivamente iscritti nel bilancio dell'ente;

preso atto

- che la spesa di personale prevista per l'anno 2019 in riferimento alla costituzione di rapporti di lavoro flessibile rispetta l'obbligo di riduzione della spesa come previsto dall'art. 9, c. 28 D. L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e integrato dall'art. 3 c. 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla L.144/2014;
- dei contenuti della documentazione in esame e delle informazioni richieste e del parere espresso dal responsabile dell'area contabile amministrativa, il Revisore:

ritiene

che ai sensi dell'art. 9, c. 28 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e integrato dall'art. 3 c. 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla L.144/2014, i documenti di modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, di cui alla proposta di deliberazione della Giunta comunale n.100 del 12.7.2019 sopra richiamata, sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale per il lavoro flessibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE
(Dott.ssa Marianna Paris)

